



COMUNE DI LUSERNETTA

C.A.P. 10060 – PROVINCIA DI TORINO – Tel. (0121) 90.90.26 – 95.42.49
sito web: www.lusernetta.gov.it

AVVISO

PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 26.07.2021, n. 27 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15.11.2021, n. 35;

Visto l'art. 5 del suddetto "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria" il quale recita testualmente:

Art. 5 – Tipi diversi di sepoltura privata.

1. Le sepolture private possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con eventuale partecipazione di altre famiglie purché questa partecipazione sia evidenziata all'atto della concessione;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso (a) la concessione si intende fatta a favore dei singoli richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso (b) le aree destinate a sepolture private di famiglia sono concesse in uso con diritto riservato alla famiglia del concessionario e le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il diritto d'uso della tomba ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. I legittimi successori vengono determinati secondo le disposizioni del Codice Civile e dalle disposizioni testamentarie.

4. Hanno diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo:

- il coniuge o convivente del concessionario;
- gli ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado, ed i rispettivi coniugi o conviventi;
- i fratelli e le sorelle del concessionario;

Dei casi di convivenza dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445.

5. Il concessionario ha facoltà di richiedere che nell'atto di concessione:

siano stabilite limitazioni del diritto d'uso con riferimento a persone;

a) siano stabilite limitazioni del diritto d'uso con riferimento a persone;

b) siano indicate nominativamente, come aventi diritto d'uso, altre persone non comprese nell'ambito specificato al comma precedente ma che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario o della sua famiglia;

6. La facoltà di cui al punto b) del precedente comma 5 può essere esercitata anche successivamente alla stipula dell'atto di concessione mediante comunicazione effettuata dal concessionario medesimo o, in difetto, dal coniuge o convivente superstite, della quale sarà preso atto. I familiari o eredi di persone tumulate che hanno acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari o della loro famiglia non hanno alcun titolo d'uso del sepolcro.

7. In ogni caso il diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

8. Le sepolture per famiglia o collettività o enti possono concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità del cimitero, e il diritto d'uso è conferito "pro indiviso" con assunzione solidale da parte dei compossessori di ogni condizione posta nell'atto di concessione.

9. Uno stesso nucleo familiare non può essere concessionario, escluso il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di ulteriore utilizzo.

10. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Visto l'art. 6 del suddetto "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria il quale recita testualmente il quale recita testualmente:

Art. 6 – Concessioni.

- 1. La concessione delle tombe, nicchie ossario o loculi individuali è effettuata con determinazione del Responsabile del Servizio e deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.*
- 2. Il prezzo di concessione delle tombe, nicchie ossario o loculi individuali è stabilito dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.*

Visto l'art. 8 del suddetto "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria il quale recita testualmente il quale recita testualmente:

Art. 8 – Durata delle concessioni delle tombe di famiglia.

- 1. Le concessioni delle tombe di famiglia hanno la durata di anni 99, salvo rinnovo. Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la riconferma, e ciò perché consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della tomba, della cappella, della sepoltura.*
- 2. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono; quindi la sepoltura, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune, decorsi 6 (sei) mesi dall'affissione pubblica. Allo scopo verranno adottati opportuni provvedimenti e si affiggeranno presso le aree interessate avvisi al pubblico.*
- 3. Nel caso invece di domanda di rinnovo e di constatata regolarità della stessa, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento della somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.*
- 4. I richiedenti il rinnovo di una concessione per tombe adibite a sepoltura privata devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti l'acquisizione di un diritto su tale tomba, derivante da legittima successione. In caso di mendace dichiarazione il dichiarante potrà incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.*

Visto l'art. 10 del suddetto "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria il quale recita testualmente il quale recita testualmente:

Art. 10 – Ordine di assegnazione di aree o tombe per sepolture private.

- 1. Per l'assegnazione di aree o tombe da darsi in concessione per sepolture private verrà considerato l'ordine cronologico delle domande, fatta eccezione per il diritto di prelazione a cui si fa riferimento nell'art. 7 del presente regolamento. In sede di prima assegnazione a seguito dell'approvazione del presente regolamento il Comune emetterà apposito avviso.*
- 2. Il Comune di Lusernetta individua con deliberazione della Giunta Comunale le aree o tombe da darsi in concessione per sepolture private secondo quanto previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14.12.2020 n° 32;*

Dato atto che le aree da darsi in concessione per sepolture private sono individuate dal Piano Piano Regolatore Cimiteriale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14.12.2020 n° 32;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 09.02.2023, n. 14, mediante la quale è stato deliberato, tra l'altro, di:
"...Di determinare, con decorrenza 01.01.2023, in € 900,00 al mq il prezzo per le tombe di famiglia";

RENDE NOTO

I soggetti interessati ad ottenere in concessione aree per la realizzazione di tombe di famiglia nel cimitero comunale dovranno presentare apposta istanza da consegnare a mano all'Ufficio Protocollo del Comune ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comune.lusernetta.to@legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09.09.2023.

Per qualunque informazione, rivolgersi agli Uffici Comunale tel. n. 0121/909026, mail info@comune.lusernetta.to.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alex Maurino
(F.to Digitalmente)